

Ordinanza n. 196 T



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota del 27 ottobre 2023, con la quale le Confederazioni Sindacali nazionali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali, con esclusione dei settori acqua, carburanti, credito, distribuzione farmaci e logistica farmaceutica, elettricità, energia e petrolio, farmacie, gas, gas/acqua, istituti di vigilanza, metalmeccanici, pulizie e multiservizi, radio e tv, telecomunicazioni, ristorazione collettiva, appalti ferroviari e lavanderie industriali, per l'intera giornata del 17 novembre 2023;

VISTA la nota n. 267/2023/SGU/df del 2 novembre 2023, con la quale le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno comunicato la propria adesione al predetto sciopero, pubblicando per il comparto del trasporto pubblico le seguenti modalità di attuazione:

- settore trasporto aereo: 24 ore – dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno 17 novembre 2023;
- settore trasporto ferroviario: dalle ore 00.01 alle ore 20.59 del giorno 17 novembre 2023 per il personale addetto alla circolazione treni, ed intera prestazione ovvero 8 ore della prestazione lavorativa del 17 novembre 2023 per gli addetti agli impianti fissi e uffici;
- settore trasporto pubblico locale: intera prestazione giornaliera nel rispetto delle fasce di garanzia, consolidate e note a livello locale e regionale;
- settore trasporto marittimo: intero turno per il personale amministrativo mentre, per il personale viaggiante in servizio su collegamenti con le isole maggiori, da mezz'ora prima delle partenze e, comunque, dalle 00.01 alle 24.00 del 17 novembre 2023; per i collegamenti con le isole minori intero turno per il personale amministrativo mentre, per il personale viaggiante dalle 00.01 alle 24.00 del 17 novembre 2023;
- settore circolazione e sicurezza stradale e autostradale: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno 17 novembre;
- settore trasporto merci e logistica: intero turno del 17 novembre 2023;

VISTA l'indicazione immediata n. 0013750, pervenuta il 9 novembre 2023, con la quale la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha richiamato innanzitutto la propria delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio;

Ordinanza n. 196 T



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO che la Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, ha rilevato una serie di violazioni, per quanto di interesse del settore trasporti, concernenti: il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riguardo al trasporto aereo, e il mancato rispetto della durata massima della prima azione di sciopero con riguardo agli scioperi relativi alle altre modalità di trasporto;

VISTO che, sulla base di quanto rilevato, la Commissione di garanzia ha invitato le Confederazioni ad escludere dallo sciopero, qualificato come plurisettoriale, il settore del trasporto aereo e a ridurre la durata dell'astensione nei limiti consentiti dalle varie discipline, richiamate nella delibera in parola, per quanto riguarda i settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto merci su rotaia, della circolazione e sicurezza stradale ed elicotteri;

VISTO che, secondo quanto emerge dal comunicato stampa, diffuso il 13 novembre u.s. dalla Commissione sul proprio sito internet istituzionale, l'audizione del Garante con CGIL e Uil, svoltasi in pari data, non ha sortito effetti circa le differenti interpretazioni, per cui la Commissione di garanzia ha ritenuto di mantenere fermo il contenuto del provvedimento adottato nella seduta dell'8 novembre u.s., confermando che lo sciopero in parola "non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell'applicazione della disciplina che consente delle deroghe alla normativa di settore su servizi pubblici";

CONSIDERATO che lo stesso 13 novembre u.s., sui siti internet degli stessi sindacati, sono comparsi comunicati di esplicita conferma della proclamazione dello sciopero del 17 novembre e delle sue modalità;

VISTA la nota, pervenuta in data odierna, anche a questo Ministero, delle sigle sindacali CGIL e UIL con la quale le stesse, in risposta all'indicazione immediata della Commissione, dichiarano di esentare l'intero comparto del trasporto aereo dallo sciopero del 17 novembre, nulla indicando circa le ulteriori modalità di trasporto;

VISTA la nota n. 41846 del 14 novembre 2023 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei disagi attesi per l'utenza per l'astensione in parola e al fine di contemperare il diritto allo sciopero con il diritto alla mobilità dei cittadini, ha chiesto alle OO.SS in indirizzo, facendo affidamento sul senso di responsabilità già manifestato in analoghi frangenti, di valutare la possibilità di sospendere tali azioni;

VISTA la nota del 14 novembre 2014 con la quale le Confederazioni CGIL e UIL hanno comunicato alla Commissione di Garanzia l'esclusione del settore del trasporto aereo da detto sciopero;

Ordinanza n. 196 T



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 41882 del 14 novembre 2023, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato, per la medesima giornata, le parti interessate, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

CONSIDERATO, in linea generale, che nel settore dei trasporti la coincidenza oraria di più scioperi ne estende ineluttabilmente gli effetti pregiudizievoli, così da determinare una crescente lesione del diritto dei cittadini alla libera circolazione;

CONSIDERATO il grado di interconnessione tra le varie tipologie di traffico su strada ferrata, caratterizzato sia da linee primarie ad alta densità e comprendenti le direttrici internazionali, nonché gli assi di collegamento tra le principali città italiane, sia da linee minori che si collocano nell'ambito dei bacini regionali, ma che connettono tra loro anche le direttrici principali;

CONSIDERATO il trend positivo del turismo, che torna ad essere un settore trainante per la nostra economia e che si caratterizza con una forte intensificazione dei flussi turistici in entrata e in uscita dal territorio nazionale, prevalentemente nei weekend, in aggiunta alla persistenza degli spostamenti dei lavoratori pendolari;

CONSIDERATO che gli effetti dello sciopero si riverberano anche sul traffico veicolare con ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulle emissioni ambientali, anche tenuto conto della sua fissazione nell'ultimo giorno lavorativo della settimana, connotata da maggiori flussi di traffico;

VISTA la nota del 14 novembre 2023, con la quale l'associazione ASSTRA ha richiamato l'attenzione sulle gravi ripercussioni che la mancata adesione all'invito del Garante avrebbe sul diritto alla mobilità, dichiarando, inoltre, che il comparto del trasporto pubblico locale muove circa 15 milioni di persone al giorno con inevitabili ripercussioni e danni per imprese e cittadini;

VISTA la nota, pervenuta in data odierna da Trenitalia s.p.a., che ha stimato che lo sciopero può determinare fino al 25% delle cancellazioni per i treni Freccia, 20% intercity e 15% per i treni internazionali, nonché tra il 20% ed il 40% dei treni regionali, e che sono presumibili effetti anche per il giorno seguente lo sciopero, visti i turni degli equipaggi e del materiale rotabile, con possibili cancellazioni e forti ritardi di circa il 15% dell'offerta in fascia mattutina fino alle ore 12.00;

CONSIDERATA, con riguardo al sistema di offerta del servizio di trasporto ferroviario, la peculiarità delle mansioni del personale di macchina, di bordo e di manovra di ogni impresa ferroviaria, oltre che del personale dipendente del Gestore unico dell'infrastruttura RFI addetto ai sistemi di controllo e comando centralizzato del traffico,

Ordinanza n. 196 T



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

nonché ai sistemi impiegati per le funzioni di base della circolazione e legati al segnalamento ferroviario, che può determinare, nel caso si concretizzino gli scioperi in argomento, effetti gravissimi sulla circolazione dei mezzi rotabili e sulla funzionalità delle linee sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO l'assetto di un sistema di trasporto intermodale passeggeri variamente strutturato sul territorio nazionale, in cui l'offerta propria delle aziende di trasporto pubblico locale urbano costituisce il completamento di una modalità di spostamento che vede impiegati anche quei servizi su rotaia che collegano con apposite linee i nuclei centrali cittadini, che per la loro conformità rischiano di restare chiusi anche in presenza di un numero di adesioni allo sciopero limitate;

CONSIDERATA, pertanto, la possibilità che si determini, nonostante le fasce orarie di garanzia di pieno servizio, una criticità tale da non consentire, nell'arco di un'intera giornata, di avvalersi di modalità di spostamento praticabili per quei tragitti caratterizzati dalla combinazione di più mezzi di trasporto, arrecando, in tal modo, un danno eccedente a quello già grave stimabile per gli utenti del solo servizio di trasporto pubblico locale;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto verificatosi in occasione di precedenti astensioni dal lavoro promosse da Organizzazioni Sindacali altamente rappresentative nel settore dei trasporti, si prevede che la partecipazione ai richiamati scioperi sarà consistente;

VALUTATO che, in relazione allo sciopero proclamato, la realizzazione del contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti non può ritenersi garantita, per quanto, pur in presenza di azioni di sciopero concentrate e nonostante le prestazioni indispensabili da assicurare nel corso delle astensioni, non risulta, comunque, salvaguardata la possibilità per il cittadino utente di usufruire in massima sicurezza di servizi minimi ed alternativi per un esteso arco temporale;

VALUTATE, per i motivi sopra espressi, la gravità del *periculum* di pregiudizio grave e imminente al diritto alla mobilità delle persone e le pesanti penalizzazioni alla circolazione nella giornata del 17 novembre 2023;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libera circolazione, entrambi costituzionalmente garantiti;

VISTO l'esito negativo del predetto tentativo di conciliazione;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera

Ordinanza n. 196 T



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo sugli scioperi in parola ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

CONSIDERATO che il rispetto dei presupposti di legge di per sé impone che l'ordinanza permetta di scongiurare il pregiudizio grave ai diritti della persona, senza ledere il diritto di sciopero oltre la misura necessaria per il raggiungimento di tale fine;

RITENUTO, pertanto, necessario ridurre la durata degli scioperi suindicati proclamati dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 17 novembre 2023;

In attuazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e degli Accordi in vigore;

ORDINA

1. Limitatamente al settore del trasporto ferroviario, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – del giorno 17 novembre 2023.
2. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, ferma restando l'osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio previste all'art. 12 lett. b) dell'Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto delle fasce di garanzia.
3. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, la durata dello sciopero del giorno 17 novembre 2023 è ridotta a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
4. Per quanto riguarda il trasporto merci su rotaia, per i riflessi che lo stesso ha sul trasporto su rotaia in generale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
5. Per i rimanenti settori, quali elicotteri, nonché circolazione e sicurezza stradale, la durata dello sciopero dovrà essere disciplinata conformemente a quanto previsto nella delibera n. 1314/23, adottata nella seduta dell'8 novembre 2023 della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero per i servizi pubblici essenziali.

Ordinanza n. 196 T



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

6. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione a quanto ordinato ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della presente Ordinanza, ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
7. La presente Ordinanza viene portata a conoscenza:
 - delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Uil, Filt-Cgil e Ultrasporti;
 - degli Enti ed Aziende erogatrici dei servizi interessati dagli scioperi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5).
8. La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 7) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
9. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 7) dovrà essere data notizia al pubblico della presente Ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
10. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
11. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 7) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente Ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 6).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 10 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

Roma, 14.11.2023

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sen. Matteo Salvini



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

CGIL – Confederazione nazionale
segreteria generale@pec.cgil.it

UIL – Confederazione nazionale
segreteria generale@uil.it

Filt Cgil
Segreteria nazionale
filtcgil.sindacale@postecert.it

Uiltrasporti
Segreteria nazionale
segreteria generale@pec.uiltrasporti.it

FP Cgil VVF
Segreteria generale
coordinamentovvf@fpcgil.it

UIL PA VVF
Segreteria generale
uilpavigilidelfuoco@pec.it

**Presidenza del Consiglio dei
Ministri**
segrgen@governo.it
usg@mailbox.governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ministri:

Rapporti con il Parlamento
rapportiparlamento@mailbox.governo.it

Pubblica Amministrazione
ministropa@governo.it

Affari regionali e Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Protezione Civile e Politiche del mare
protezionecivile@pec.governo.it

Affari europei, politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

info.politicheeuropee@pec.governo.it

dip.politichecoesione@pec.governo.it

Disabilità

ministro.locatelli@governo.it

gabinetto.ministro.locatelli@governo.it

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

ministro.affariesteri@cert.esteri.it

Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Giustizia

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Difesa

udc@postacert.difesa.it

Economia e Finanze

df.udg@pce.finanze.it

Imprese e Made in Italy

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste

urp@pec.politicheagricole.gov.it

ministro@masaf.gov.it

capogabinetto.segr@masaf.gov.it

Ambiente e Sicurezza energetica

MITE@pec.mite.gov.it

Infrastrutture e Trasporti

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Lavoro e Politiche Sociali

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Istruzione e Merito

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Università e ricerca

segretariogenerale@pec.mur.gov.it

segreteria.ministro@mur.gov.it

Cultura

ministro.segreteria@cultura.gov.it

gabinetto@cultura.gov.it

Salute

segreteriaministro@sanita.it

spm@postacert.sanita.it

Turismo

segreteriaministro@ministeroturismo.gov.it

segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it

segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it

CONFINDUSTRIA

confindustria@pec.confindustria.it

CONFAPI

info@confapi.org

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

CONFCOOPERATIVE

confcooperative@pec.confcooperative.it

LEGA DELLE COOPERATIVE

info@legacoop.coop

CONFARTIGIANATO

confartigianato@confartigianato.it

CNA

cna@cna.it

CONFSERVIZI

segreteria@confservizi.net

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL

Pos. 1314/23

Settore: PS

Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2023, su proposta della Presidente, ha adottato la seguente delibera.

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero "generale" proclamato, in data 27 ottobre 2023 (atto pervenuto in pari data), dalle Confederazioni nazionali di CGIL e UIL, per il giorno 17 novembre 2023 (intera giornata) con esclusione dei settori: acqua, carburanti, credito, distribuzione farmaci e logistica farmaceutica, elettricità, energia e petrolio, farmacie, gas, gas/acqua, istituti di vigilanza, metalmeccanici, pulizie e multiservizi, radio e tv, telecomunicazioni, ristorazione collettiva, appalti ferroviari e lavanderie industriali ed alle adesioni allo sciopero da parte delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti, intervenuta in data 2 novembre 2023 (prot. 267/2023/SGU/df), e FP Cgil VVF e Uilpa VVF (dalle ore 10.00 alle ore 14.00), intervenuta in data 3 novembre 2023;

CONSIDERATO

che risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- nel settore del Trasporto Aereo: in data 5 ottobre 2023, dall'Organizzazione sindacale FLAI Trasporti e Servizi, uno sciopero nazionale di tutto il personale dipendente delle società di handling per il giorno 24 novembre 2023;
- nel settore dell'Igiene Ambientale: in data 25 ottobre 2023, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali COBAS lavoro privato, AdL COBAS e CUB, uno sciopero nazionale del personale dipendente delle aziende di igiene ambientale per il giorno 24 novembre 2023;
- nel settore dei Vigili del Fuoco: in data 1° agosto 2023, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato, uno sciopero nazionale di "tutte le lavoratrici e i lavoratori del Pubblico Impiego, della Scuola per l'intera giornata lavorativa del 17 novembre 2023" e per i Vigili del Fuoco dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

RICHIAMATA

la propria delibera n. 09/619, del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, alle Confederazioni e Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 14 dicembre 2009, n. 09/619, con riferimento ai suddetti scioperi nazionali

precedentemente proclamati, nei settori del Trasporto aereo e dell'Igiene Ambientale e all'articolazione oraria per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

- **mancato rispetto della regola della durata massima della prima azione di sciopero**, con riferimento alle seguenti discipline di settore:
 - Trasporto aereo: ai sensi dell'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), ove è previsto che *“la durata massima della prima azione di sciopero è di quattro ore”*;
 - Trasporto Ferroviario: ai sensi dell'articolo 3.3.2 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, e successive integrazioni (pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86), ove è previsto che la prima azione di sciopero non potrà superare le otto ore e potrà essere effettuata dalle h. 9.01-17.59, oppure dalle h. 21.00-5.59;
 - Trasporto Pubblico Locale: ai sensi dell'articolo 12, lettera A), dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ove è previsto che *“il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio”*;
 - Trasporto Merci su Rotaia: ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Regolamentazione provvisoria relativa al servizio del trasporto merci su rotaia, adottata dalla Commissione di Garanzia, nella seduta del 13 luglio 2015, con la delibera 15/219 (pubblicata nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2015), ai sensi del quale *“La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a 8 ore”*;
 - Circolazione e Sicurezza Stradale: ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Regolamentazione provvisoria per il settore Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) ai sensi del quale *“Per il personale autostradale addetto alla sicurezza, il primo sciopero di ogni vertenza non può superare le 4 ore per ciascun turno di lavoro”*;
 - Elicotteri: ai sensi dell'art. 10, comma 1, della regolamentazione provvisoria del settore elicotteristico, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012 ai sensi del quale *“Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 8 ore di lavoro, per le basi operanti sul principio delle effemeridi, ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24)”*.

Si fa, altresì, presente che, laddove le norme tecniche dovessero determinare concomitanze di astensioni nei settori del Trasporto Pubblico Locale extraurbano e Ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell'articolo 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, si verificherebbe l'ulteriore violazione delle disposizioni in materia di divieto di astensioni concomitanti (*cf.* delibera n. 10/245 del 13 aprile 2010).

Si invitano, pertanto, le Confederazioni e Organizzazioni sindacali in indirizzo, ad escludere dallo sciopero nazionale i settori del Trasporto aereo e dell'Igiene ambientale, a

rimodulare l'orario dell'astensione per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell'arco temporale 9.00-13.00, in concentrazione con lo sciopero precedentemente proclamato da USB Lavoro Privato e, con riferimento ai settori Trasporto ferroviario, Trasporto Pubblico Locale, Trasporto merci su rotaia, Circolazione e sicurezza stradale e Elicotteri, a ridurre la durata dell'astensione nei limiti consentiti dalle relative discipline sopra richiamate.

In alternativa, vorranno codeste Confederazioni e Organizzazioni sindacali riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e alle discipline di settore, dandone comunicazione anche alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Si invitano, altresì, codeste Confederazioni e Organizzazioni sindacali a vigilare sulla corretta adesione allo sciopero nazionale da parte delle strutture territoriali con particolare riferimento alla conformità dell'adesione all'articolazione oraria prevista nell'atto di proclamazione (dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 17 novembre 2023).

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Confederazioni nazionali CGIL e UIL, alle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Fp Cgil VVF e Uilpa VVF, alle Amministrazioni e Associazioni in indirizzo nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Bellocchi

